



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia**  
Via Porta Rimini, 11 - 61100 PESARO  
Tel.: 0721/380509 – Fax 0721/30212

N° di Prot.: 5491

Pesaro, 14 dicembre 2011

**AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLSTRADA**

**= ANCONA =**

e, p.c.

**AL SIG. DIRIGENTE LA SEZIONE POLSTRADA**

**= PESARO =**

**OGGETTO:** Fruizione cure termali. Disposizioni illegittime.

In data 24 maggio 2011 il Dirigente della Sezione Polstrada di Pesaro ha diffuso tra tutto il personale copia della circolare ministeriale nr. 333 A/9807.H.6.1/3813-2011 del 17 maggio 2011, ribadendo che *"eventuali istanza per l'accesso all'istituto delle cure termali, dovranno essere presentate allo scrivente almeno 60 giorni prima e che non potranno essere autorizzate richieste ricadenti nel periodo estivo al fine di poter meglio programmare il congedo ordinario."*

Innanzitutto, nella circolare sopraccitata a firma del Direttore Centrale delle Risorse Umane non vi è alcun riferimento ai limiti e alle disposizioni ribadite dal Dirigente la Sezione Polstrada.

Questa Segreteria SIULP ha ricercato nelle circolari ministeriali esistenti quanto disposto dal Dirigente la Sezione Polstrada: non è stata rinvenuta nessuna delle disposizioni impartite dal Dirigente in questione

La principale circolare inerente alle cure termali e la N. 333-A/9807.H.6.1 del 3 giugno 2004 del Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II – Ordinamento che, integralmente, riporta:

*"Si confermano, per il corrente anno, le disposizioni inerenti alla concessione del congedo straordinario per attendere alle cure fangoterapiche, idropiniche ed inalatorie, diramate con circolare n. 333-A/19807.H.6. 1 datata 15 maggio 2003.*

*A seguito di quesiti pervenuti da uffici periferici in ordine alla possibilità di concedere il congedo straordinario per cure termali per un numero di giorni minore rispetto ai quindici fissati dalla norma, si rende opportuno precisare quanto segue.*



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia**

**Via Porta Rimini, 11 - 61100 PESARO**

**Tel.: 0721/380509 – Fax 0721/30212**

*L' art. 13, del D.L. 463/83 convertito nella legge n. 638/83 al comma 4 recita "i congedi straordinari... concessi per fruire delle prestazioni idrotermali non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno...".*

*Il tenore della normativa in esame e quello di non consentire l'attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra precisati, di più periodi di congedo straordinario al dipendente che abbia la necessita di effettuare cure di diverso genere concernenti differenti stati morbosi.*

*Pertanto, qualora l'interessato non abbia l'esigenza di chiedere i giorni di viaggio per raggiungere la sede dello Stabilimento termale e ritornare in sede, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario esclusivamente per effettuare il ciclo di cure che, di norma, è stabilito in un minimo di dodici trattamenti termali.*

*Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) se ne raccomanda la scrupolosa osservanza".*

Questa Segreteria SIULP chiede di sapere alla luce di quali disposizioni o circolari ministeriali vigenti siano state impartite le disposizioni del Dirigente della Sezione Polstrada in relazione alla fruizione delle cure termali.

Nel caso tali disposizioni non siano supportate da riferimenti normativi se ne richiede l'immediata revoca.

**LA SEGRETERIA PROVINCIALE**